

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

E, p.c.:

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Acciaierie d'Italia S.p.A.
adit@legalmail.it
ambiente@pec.acciaierieditalia.com

RIFERIMENTO: Nota MiTE prot. n. 32192 del 06/03/2023 acquisita in pari data da ISPRA con prot. 11763 - Decreto autorizzativo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVADEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM del 29/09/2017 per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto.

OGGETTO: Diffida prot. MiTE/2862 del 10/01/2023 su proposta di ISPRA (nota prot. 70741 del 22 dicembre 2022) per inosservanza di prescrizioni autorizzative (Tarature e calibrazioni) – controdeduzioni Nota Acciaierie d'Italia S.p.A. prot. Dir. 81/2023 del 23/02/2023 acquisita da ISPRA con prot. 9731 del 23/02/2023.

Ad esito dell'analisi della documentazione fornita con la DIR 81/2023 del 23/03/2023 con la presente si conferma la regolarità del procedimento amministrativo secondo quanto descritto dal verbale inoltrato da questo Servizio con prot. 6792 del 08/02/2023 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L. n. 689/1981, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo in riferimento. In particolare, si precisa quanto segue.

1. **Violazione del par. 12.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con DM n. 194 del 13 luglio 2016**

In dettaglio, con nota DIR 536/22 del 26/09/22, il Gestore ha trasmesso informazioni su tarature e calibrazioni relativamente agli SME dei camini E114, E137 ed E109, con riferimento agli *auto-check* strumentali

ed ai sistemi di “warning”. Il primo allegato specifica la possibilità, nei sistemi di monitoraggio in continuo certificati QAL1, di impiegare dispositivi automatici interni allo strumento che eseguano test di zero e di *span* in sostituzione della QAL3 per l’analizzatore del parametro polveri.

Tuttavia, per lo stesso parametro polveri in corrispondenza dei succitati punti di emissione E114, E137 ed E109, si rileva che il Gestore non prevede una storicizzazione/registrazione delle derive con eventuale evidenza delle successive azioni correttive adottate, la quale permetterebbe la verifica dell’affidabilità dei dati rilevati prevista esplicitamente dalle norma UNI EN 14181 di assicurazione di qualità di tipo QAL3, in conformità a quanto specificamente previsto sul punto dal PMC vigente (DM 194/2016, par. 12.1) relativamente alla archiviazione e validazione dei dati e dei risultati da rendere disponibili alle richieste dell’Autorità di controllo. Inoltre, l’analisi della suddetta documentazione tecnica ha messo in evidenza che il Gestore non attesta le verifiche di assicurazione di qualità (QAL3) per il parametro CO in corrispondenza del punto di emissione convogliata E137, non essendo possibile estrarre alcun dato registrato sull’andamento della deriva di zero e *span* con le eventuali correzioni adottate. A tal proposito, si precisa che per tale cammino è previsto il solo monitoraggio conoscitivo della concentrazione di monossido di carbonio, senza uno specifico valore limite di emissione (VLE), ma tale circostanza non esime il Gestore dall’effettuare i controlli previsti dalla norma tecnica UNI EN 14181 e richiesti dal PMC (DM 194/2016, par. 12.1), determinato il valore di emissione per l’assetto di funzionamento prevalente analogamente a quanto viene attuato per le verifiche annuali AST.

L’allegato alla nota ADI prot. DIR 81/2023, redatta dalla SMA S.r.l., in merito alla mancata storicizzazione QAL3 del parametro polveri presso i camini E114, E137, E109 riporta che: *“Per la natura stessa dell’analizzatore non risulta possibile quindi programmare la “control units” associata al misuratore e responsabile dell’invio dei segnali analogici legati alla misura stessa di polveri in mA e dell’invio dei segnali digitali legati al “funzionamento del misuratore” al fine della comunicazione delle derive riscontrate durante “l’automatic self check” e che in merito agli eventuali segnali di errore generati dai misuratori di polveri a seguito dell’effettuazione dei controlli interni di “automatic self test” effettuati dai misuratori ogni 8 ore si precisa che:*

- ✓ *Tali segnali di tipo digitale vengono acquisiti dal sistema di gestione dei dati SME ADAS ogni minuto, associati come flag di errore ad ogni dato relativo alla concentrazione di polveri ed archiviati su apposito database (è garantita la residenza dei dati per l’intera durata dell’Autorizzazione e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni). Nel caso quindi di errore generato da un “automatic self test” negativo, si genererà un segnale digitale di “allarme polveri” che farà associare il flag di errore al dato invalidato. In tale caso, la ditta incaricata della manutenzione strumentale, sempre presente in sito, provvederà alla verifica e ripristino del normale funzionamento del misuratore nel più breve tempo possibile ed alla relativa registrazione dell’accaduto su appositi rapporti di manutenzione;*

- ✓ *Se tale segnale digitale non verrà generato, questo indicherà l’esito positivo del “automatic self test” e quindi il rispetto della deriva massima prevista dalla Certificazione MCerts sopra citata.*

Per quanto sopra esposto, se ne conclude che, secondo quanto riportato sulla Norma stessa, conformemente a quanto esplicitato sul Manuale di Gestione dello SME relativo all’area Altoforno, è possibile considerare come il massimo ottenibile per la configurazione stessa della tipologia di misuratori di polveri attualmente reperibili in commercio ai sensi della procedura QAL3 quanto attualmente avviene come “automatic self check” e risulta possibile storicizzare gli esiti delle verifiche dello stesso come memorizzazione dell’eventuale segnale di errore a seguito del “check circle POLV” e come risultato della verifica a cura della ditta incaricata della manutenzione su apposito rapporto.”

Ciò posto, risulta comunque necessario che il software SME sia dotato di un *tool* di QAL3 in grado di prendere i dati da quanto immagazzinato nel *database* del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) o nel flusso istantaneo dei dati che arrivano allo SME dal misuratore di monossido di carbonio. E per fare ciò si rende necessaria una valutazione sulla fattibilità tecnico economica dell’implementazione del sistema, da

parte del Gestore, per la costruzione delle carte di controllo con la relativa storicizzazione dei *trend* delle derive al fine di consentirne la relativa verifica.

In merito alla mancata effettuazione delle verifiche di assicurazione di qualità (QAL3) per il parametro CO in corrispondenza del punto di emissione E137, la stessa nota precisa che:

- *“Il parametro CO, secondo quanto previsto dalla tabella 29 del DM 194/2016 e dal Manuale di Gestione dello SME già citato e relativo all’area Altoforno, risulta un parametro da monitorare a puro scopo conoscitivo e come tale non risulta soggiacere ad alcun valore limite di confronto;*
- *Secondo quanto previsto dall’Annex C e dall’Annex F della Norma UNI EN 14181:2015 al fine del compimento della procedura QAL3 per un parametro, conformemente a quanto fatto per i parametri SO₂ e NO, risulta indispensabile far elaborare alla ditta costruttrice della strumentazione il valore della deviazione standard Sams legata al punto di zero ed al punto di span al fine dell’implementazione del valore della stessa nella macro di calcolo della QAL3. Al fine dell’elaborazione delle deviazioni standard Sams descritte deve essere previsto un valore limite di riferimento per il parametro per portare a termine la procedura di calcolo;*
- *L’analizzatore Ultramat 6 di Siemens relativo al parametro CO afferente al camino E137 risulta regolarmente sottoposto a taratura strumentale con frequenza mensile e non ha mostrato nel tempo nel corso delle verifiche effettuate dalla ditta incaricata della manutenzione presenza di evidenti derive strumentali tra una verifica e l’altra.”*

La nota conclude che per il parametro CO afferente al camino E137 non risulta applicabile la procedura UNI EN 14181:2015 e nel particolare la procedura di QAL3.

Risulta quindi necessario che il *software* SME sia dotato di un *tool* di QAL3 in grado di prendere i dati da quanto immagazzinato nel *database* dello SME o nel flusso istantaneo dei dati che arrivano allo SME dal misuratore di polvere. E per fare ciò si rende necessaria una valutazione sulla fattibilità tecnico economica dell’implementazione del sistema da parte del Gestore per la costruzione delle carte di controllo con la relativa storicizzazione dei *trend* delle derive al fine di consentirne la relativa verifica.

2. Mancato rispetto del par. 9.8 del Parere Istruttorio Conclusivo

In sede di visita ispettiva trimestrale sono stati richiesti approfondimenti in merito al malfunzionamento dell’autocampionatore dello scarico parziale 12 AI-A e di quello dello scarico parziale 12 AI-B di AFO4. In particolare, è stata evidenziata l’incongruenza tra la data di ripristino dell’auto-campionatore 12 AI-B (31/03/2022) comunicata con DIR 221/22 del 07/04/2022 e la data di ripristino effettivo dello stesso avvenuta, come da Ordine di Lavoro 144 ASV, in data 5/04/2022 e comunicata anche nella relazione tecnica di dettaglio allegata alla nota DIR 221/2 del 05/04/2022.

In merito a tale incongruenza sulla data di ripristino degli autocampionatori, ADI S.p.A. ha fornito riscontro alla Condizione n. 2022/02/010 riportata nel Rapporto Conclusivo del 15/09/2022 trasmettendo in allegato 1 alla nota DIR 536/2022 del 26/09/2022 una nota di chiarimenti specificando che “Nella suddetta nota DIR 221/22 viene riportata erroneamente come dato di ripristino della funzionalità il 31/03/2022 data che fa chiaramente riferimento al giorno in cui il campionatore è risultato in avaria. Trattasi di un mero errore materiale, la data corretta, infatti, è il 05/04/2022”.

A tal proposito, si rileva che, contrariamente a quanto previsto al § 9.8 del PIC relativo al Decreto DVA-DEC-2011-000450, in difformità dalla procedura operativa “Gestione degli scarichi idrici” PSA N. 09.05 rev.10 del 31/11/2021 trasmessa in allegato 28 alla DIR 281/2022, il Gestore ha omesso di comunicare all’Autorità di Controllo nelle tempistiche previste il malfunzionamento dell’autocampionatore dello scarico parziale 12 AI-A

occorso in data 31/03/2022 e risolto in data 05/04/2022. La procedura operativa PSA N. 09.05 rev.10 chiarisce, a pag. 12/37, che è prevista una *“comunicazione alle competenti Autorità in caso in cui l'avaria o il malfunzionamento dell'autocampionatore non sia risolvibile nell'arco di 24 ore oppure nel caso in cui l'anomalia comporti la perdita di campione o ancora nel caso in cui, per particolari attività di impianto quali manutenzioni o sopraggiunte circostanze impreviste o imprevedibili, il campionatore non possa essere utilizzato o diventi inaccessibile oppure risulti in avaria per più di 48 ore”*.

In merito alle controdeduzioni del Gestore in merito alla presenza di tecnici ARPA durante l'attività di campionamento effettuata si evidenzia che tale circostanza non può esimere il gestore dall'inoltro della prevista comunicazione all'autorità di controllo per le AIA di competenza statale.

3. Mancato rispetto della frequenza di taratura per la strumentazione di misura

Il Gestore ha trasmesso con la nota DIR n. 611/22 del 11/11/22 (in allegato 7) le due ultime tarature del pHmetro PH12AI-A riportate nel modulo della Pratica Operativa Standard n. 55 136 003 del 10/01/2022. Tali tarature sono avvenute in data 31/03/2022 e 05/10/2022. Inoltre, nello stesso allegato 7, il Gestore ha trasmesso copia del modulo recante i valori di pH e temperatura di controllo dopo la sostituzione dell'elettrodo effettuata in data 05/10/2022. Tale sostituzione si è resa necessaria in quanto il sensore era “guasto” dal 03/10/2022, come riportato nel verbale di chiusura dell'attività di controllo in questione e come evidente dai dati palesemente anomali di pH e temperatura forniti dallo stesso Gestore in allegato 9 alla medesima nota DIR 611/22. Da quanto detto, emerge che l'ultima taratura del pHmetro PH12AI-A è risalente al 31/03/2022 ovvero più di sei mesi prima della data di sostituzione dell'elettrodo effettuata in data 05/10/2022, contrariamente a quanto richiesto nell'ultimo capoverso del § 11.3 del PMC, il quale prevede quanto segue: *“I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, e taratura secondo le specifiche del costruttore; comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale ed i relativi risultati devono essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.”*

Non è quindi corretta l'affermazione secondo la quale il PMC non imponga una periodicità per le verifiche di taratura di tali sistemi. È pertanto evidente che la frequenza di taratura semestrale non sia stata rispettata.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali ulteriori approfondimenti sulle attività pregresse si conferma la legittimità dell'accertamento effettuato con nota ISPRA prot. 70741 del 22 dicembre 2022 e degli atti conseguenti, riservandosi eventuali verifiche nel corso dei prossimi controlli ordinari.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)